

COMUNITA' MONTANA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

**(sistemi installati presso gli immobili di proprietà della Comunità Montana per
esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio)**

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- __ *Articolo 1 - Finalità e definizioni*
- __ *Articolo 2 - Ambito di applicazione*
- __ *Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di Videosorveglianza*

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- __ *Articolo 4 - Notificazione*
- __ *Articolo 5 – Responsabile*

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- __ *Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*
- __ *Articolo 7 - Obblighi degli operatori*
- __ *Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia*
- __ *Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta*

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- __ *Articolo 10 - Diritti dell'interessato*

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- __ *Articolo 11 - Sicurezza dei dati*
- __ *Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati*
- __ *Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali*
- __ *Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- __ *Articolo 15 – Comunicazione*

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- __ *Articolo 16 – Tutela*

CAPO V – MODIFICHE

- __ *Articolo 17 - Modifiche regolamentari*

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza presso gli immobili di proprietà dell'ente, gestito ed impiegato dalla Comunità Montana, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso il videoregistratore digitale, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comunità Montana, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato presso gli immobili di proprietà della Comunità Montana e collegato al videoregistratore digitale, posto all'interno dell'Ente.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate alla Comunità Montana, nonché dallo statuto e dai regolamenti vigenti, ed in particolare:

a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili patrimonio della Comunità Montana e garantire la sicurezza e la tutela delle persone.

3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

La Comunità Montana nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Articolo 5

Responsabile

1) Il Responsabile dell'Area Amministrativa, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e), che assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Egli custodisce le chiavi della porta di accesso al server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

4) Copia delle chiavi della porta di accesso al server sono custodite in busta sigillata in apposito armadio di sicurezza, a disposizione dell'incaricato dell'Amministrazione per la manutenzione degli impianti per evenienze improvvise e/o guasti elettrici e/o telefonici.

5) La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.

6) Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 5, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dell'incaricato di cui al comma 5 per interventi urgenti e registrate in apposito registro.

Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare il codice.

7) Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

8) Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.

9) In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare al delegato, le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di sicurezza.

10) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate presso gli immobili di proprietà dell'Ente.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale, di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo sita presso gli immobili della Comunità Montana.

In questa sede le immagini saranno visualizzabili su monitor e registrate su un supporto magnetico.

Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, potranno essere conservate temporaneamente per un periodo compatibile con le disposizioni vigenti per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio: al termine le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

In relazione alle capacità di immagazzinamento/regolazione delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

1) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei pressi degli immobili di proprietà dell'ente, nel rispetto del divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

2) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2.

3) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio, l'incaricato od il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.

3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia.

5) Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1) La Comunità Montana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, presso gli immobili in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura minima:

“ Area soggetta a videosorveglianza/ videosorvegliata ”. La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Esecutiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11

Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Al videoregistratore digitale, può accedere, solo ed esclusivamente il responsabile del trattamento dei dati o il personale amministrativo dallo stesso autorizzato e debitamente incaricato.
- 2) L'utilizzo del videoregistratore impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
- 3) Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

Articolo 12

Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 13

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Articolo 14

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15

Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte della Comunità Montana a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16

Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V MODIFICHE

Articolo 17

Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dell'Assemblea, dovranno essere immediatamente recepiti.